



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 136 IN SEDUTA DEL 8/7/2019

OGGETTO	CONCLUSIONE DELLA FASE DI CONCERTAZIONE/CONSULTAZIONE SULLA PROPOSTA DI RAPPORTO AMBIENTALE ADOTTATO CON D.G.C. N.50 DEL 12/03/2019 DEL P.P. DEI CENTRI STORICI DI CHIOGGIA E SOTTOMARINA .
---------	---

Nell'anno duemiladiciannove addì 8 del mese di luglio alle ore 11:40 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

			Presente	Assente
1	Ferro Alessandro	Presidente	X	
2	Veronese Marco	Vice Sindaco	X	
3	Frizziero Luciano	Assessore	X	
4	Cavazzana Genny	Assessore	X	
5	Stecco Daniele	Assessore	X	
6	Penzo Alessandra	Assessore	X	
7	Penzo Isabella	Assessore	X	
TOTALE			7	0

Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.

Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- l'art. 59 delle N.T.A. del vigente P.R.G., prevede che i centri storici, quali parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, siano subordinati all'approvazione di Piani Particolareggiati o Piani di Recupero;
- per il centro storico di Chioggia l'attività edilizia risulta disciplinata dal P.P. entrato in vigore il 31 agosto 1984, mentre per il centro storico di Sottomarina l'attività edilizia risulta disciplinato il Piano di Recupero adottato con deliberazione del C.P. n.137 del 12/11/1991 ed entrato in vigore per decorrenza dei termini;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n.196 del 25.09.2013 ha adottato il Piano Particolareggiato dei Centri Storici;
- in data 05/11/2015 con prot.n. 48666 è stata inviato il Rapporto Ambientale Preliminare alla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di assoggettabilità;
- in data 01/02/2016 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso parere motivato n.30 di assoggettare il P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina alla procedura V.A.S.;

VISTA la redazione del Rapporto Ambientale e relativi elaborati inviati in data 15/01/2019 con prot.n.2374 dall'Arch. Damiano Solati incaricato dalla Città di Chioggia per la redazione della V.A.S.;

DATO ATTO che tali documenti sono stati pubblicati nel sito internet comunale e oggetto di una presentazione al pubblico, come previsto dalla procedura di V.A.S.;

RISCONTRATO che dall'incontro di presentazione del Rapporto Ambientale alla cittadinanza tenutosi il 29/01/2019 presso la sala consiliare dell'ente, non sono emersi contributi significativi sui possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.P.;

DATO ATTO che è stata trasmessa nota in data 18/03/2019 con prot. n.14571 agli enti competenti per l'acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

VISTO che l'avviso di inizio della procedura di consultazione è stato regolarmente pubblicato sia all'albo pretorio comunale, che della Città Metropolitana di Venezia per trenta giorni consecutivi a far data dal 19 Marzo 2019 e nel B.U.R.V. n.38 del 19 Aprile 2019;

CONSIDERATO che a seguito della nota inviata in data 18/03/2019 con prot. n.14571 risultano pervenuti i pareri dei seguenti Enti: Consiglio di Bacino – Laguna di Venezia prot.n.15835 del 22/03/2019, VERITAS prot.n.19693 del 09/04/2019, A.R.P.A.V. prot.n. 20312 del 11/04/2019,

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot.n. 21859 del 19/04/2019;

RITENUTO di offrire un contributo per la valutazione dei pareri pervenuti alla Commissione Regionale V.A.S., sintetizzato nella relazione a firma del dirigente del Settore Urbanistica allegata al presente provvedimento;

RITENUTO che risultano trascorsi i termini di legge per inviare osservazioni e pareri relativi al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica ed allo Studio sulla viabilità attinenti il Piano Particolareggiato dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina;

RITENUTO altresì che debba essere conclusa la fase di acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale al fine di concludere il procedimento;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale ed i relativi elaborati, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D. Lgs. n.4 del 16/01/2008;

VISTE :

- la D.G.R. n. 791/2009;
- la D.G.R. n. 1646/2012;
- la D.G.R. n. 1717/2009;

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI CONCLUDERE ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, la fase di concertazione/consultazione ed acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale da parte degli enti competenti;

DI APPROVARE l'allegata relazione del dirigente del Settore Urbanistica come contributo per la valutazione dei pareri pervenuti alla Commissione Regionale V.A.S.;

DI RICONOSCERE l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree oggetto del Piano Particolareggiato in argomento, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento Generale Comunale;

DI TRASMETTERE all'Unità Organizzativa Commissioni V.A.S., V.Inc.A., N.U.VV. la presente deliberazione comprensiva di allegati, per gli adempimenti di competenza;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", al fine di trasmettere quanto richiesto dall'Unità Organizzativa Commissioni V.A.S., V.Inc.A., N.U.VV. e concludere definitivamente il procedimento di acquisizione del relativo parere per successiva approvazione del P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina.

Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale

Targa Michela

FIRMATO DIGITALMENTE

IL Sindaco

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04/08/2009;
- l'art. 59 delle N.T.A. del vigente P.R.G., prevede che i centri storici, quali parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, siano subordinati all'approvazione di Piani Particolareggiati o Piani di Recupero;
- per il centro storico di Chioggia l'attività edilizia risulta disciplinata dal P.P. entrato in vigore il 31 agosto 1984, mentre per il centro storico di Sottomarina l'attività edilizia risulta disciplinato il Piano di Recupero adottato con deliberazione del C.P. n.137 del 12/11/1991 ed entrato in vigore per decorrenza dei termini;
- la Giunta Comunale con Deliberazione n.196 del 25.09.2013 ha adottato il Piano Particolareggiato dei Centri Storici;
- in data 05/11/2015 con prot.n. 48666 è stata inviato il Rapporto Ambientale Preliminare alla Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica per la verifica di assoggettabilità;
- in data 01/02/2016 la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ha espresso parere motivato n.30 di assoggettare il P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina alla procedura V.A.S.;

VISTA la redazione del Rapporto Ambientale e relativi elaborati inviati in data 15/01/2019 con prot.n.2374 dall'Arch. Damiano Solati incaricato dalla Città di Chioggia per la redazione della V.A.S.;

DATO ATTO che tali documenti sono stati pubblicati nel sito internet comunale e oggetto di una presentazione al pubblico, come previsto dalla procedura di V.A.S.;

RISCONTRATO che dall'incontro di presentazione del Rapporto Ambientale alla cittadinanza tenutosi il 29/01/2019 presso la sala consigliere dell'ente, non sono emersi contributi significativi sui possibili impatti ambientali derivanti dall'attuazione del P.P.;

DATO ATTO che è stata trasmessa nota in data 18/03/2019 con prot. n.14571 agli enti competenti per l'acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale;

VISTO che l'avviso di inizio della procedura di consultazione è stato regolarmente pubblicato sia all'albo pretorio comunale, che della Città Metropolitana di Venezia per trenta giorni consecutivi a far data dal 19 Marzo 2019 e nel B.U.R.V. n.38 del 19 Aprile 2019;

CONSIDERATO che a seguito della nota inviata in data 18/03/2019 con prot. n.14571 risultano pervenuti i pareri dei seguenti Enti: Consiglio di Bacino – Laguna di Venezia prot.n.15835 del 22/03/2019, VERITAS prot.n.19693 del 09/04/2019, A.R.P.A.V. prot.n. 20312 del 11/04/2019, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna prot.n. 21859 del 19/04/2019;

RITENUTO di offrire un contributo per la valutazione dei pareri pervenuti alla Commissione Regionale V.A.S., sintetizzato nella relazione a firma del dirigente del Settore Urbanistica allegata al presente provvedimento;

RITENUTO che risultano trascorsi i termini di legge per inviare osservazioni e pareri relativi al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non Tecnica ed allo Studio sulla viabilità attinenti il Piano Particolareggiato dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina;

RITENUTO altresì che debba essere conclusa la fase di acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale al fine di concludere il procedimento;

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che il Rapporto Ambientale ed i relativi elaborati, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma;

VISTI :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la Legge Regionale 27 giugno 1985 n.61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 aprile 2004 n.11 "Norme per il governo del territorio" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 come modificato dal D. Lgs. n.4 del 16/01/2008;

VISTE :

- la D.G.R. n. 791/2009;
- la D.G.R. n. 1646/2012;
- la D.G.R. n. 1717/2009;

a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

DI CONCLUDERE ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. per le motivazioni riportate in premessa, la fase di concertazione/consultazione ed acquisizione dei previsti pareri di rilievo ambientale da parte degli enti competenti;

DI APPROVARE l'allegata relazione del dirigente del Settore Urbanistica come contributo per la valutazione dei pareri pervenuti alla Commissione Regionale V.A.S.;

DI RICONOSCERE l'interesse dell'Amministrazione Comunale alla riqualificazione delle aree oggetto del Piano Particolareggiato in argomento, vista la conformità e la coerenza con la previsione dello Strumento Generale Comunale;

DI TRASMETTERE all'Unità Organizzativa Commissioni V.A.S., V.Inc.A., N.U.VV. la presente deliberazione comprensiva di allegati, per gli adempimenti di competenza;

DI DEMANDARE al dirigente del Settore Urbanistica i successivi adempimenti procedurali come previsto dalla Legge Regionale 23 aprile 2004 n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI ASSOLVERE l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Inoltre a voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” al fine di trasmettere quanto richiesto dall'Unità Organizzativa Commissioni V.A.S., V.Inc.A., N.U.VV. e concludere definitivamente il procedimento di acquisizione del relativo parere per successiva approvazione del P.P. dei Centri Storici di Chioggia e Sottomarina.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

08/07/2019

Il Dirigente Settore Urbanistica
(Gianni Favaretto)
FIRMATO DIGITALMENTE